

MODIFICHE STATUTO COMUNALE

ART. 17

(Il Difensore Civico)

Il comma 2 è abrogato.

Al comma 3, che diventa 2, sopprime l'inciso "inoltre".

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

3 – Tali "segnalazioni" può effettuarle anche di propria iniziativa, in particolare quando agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.

I comma 5 e 6 diventano rispettivamente comma 4 e 5.

ART. 25

(Le prerogative dei Consiglieri Comunali)

Comma 2: l'espressione "all'art. 53 L. 8.6.1990, n. 142" è sostituita da "all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267".

ART. 26

(La cessazione dalla carica di Consigliere)

Comma 5: l'espressione "dell'art. 39, comma 1, lett. b), numero 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142" è sostituita da "dell'art. 141 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267".

ART. 34

**(Partecipazione del Consiglio alla definizione,
all'adeguamento ed alla verifica dell'attuazione
del Programma di Governo)**

Comma 2: L'espressione "dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77" è sostituita "dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267".

ART. 49

(Il Collegio dei Revisori)

E' aggiunto il seguente comma:

9 – Spettano al Presidente del Collegio dei Revisori; nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione o di mancata approvazione dei provvedimenti di equilibrio di bilancio, previsti rispettivamente dall'art. 141, comma 1, lett. c) e dall'art. 193, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le attribuzioni già di competenza del soppresso organo regionale di controllo, da esercitarsi con le modalità e nei limiti di cui all'art. 141, comma 2, del citato D.Lgs. 267/2000.

ART. 59

(Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi)

Comma 2 – lett. g): l'espressione "all'art. 38 della Legge n. 142/90" è sostituita da "all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000".

ART. 62

(Ufficio d'indirizzo e di controllo)

Comma 1: l'espressione "all'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92" è sostituita da "agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000".

ART. 64

(Funzioni del Segretario Comunale)

Il comma 3 è soppresso.

I comma 4 e 5 diventano rispettivamente comma 3 e 4.

ART. 72

(Il Funzionamento dell'Istituzione per i Servizi Sociali)

Comma 3: l'espressione "dell'art. 32 della legge 8 giugno

1990, n. 142" è sostituita da "dell'art. 42 del D.Lgs.

267/2000".

Dopo l'ART. 81 è aggiunto il seguente:

ART. 81 bis

(Tutela dei diritti del contribuente)

1 – Tutti i regolamenti nonché gli atti ed i provvedimenti inerenti l'esercizio della potestà impositiva in materia tributaria e tariffaria adottati dagli organi di governo e di gestione del Comune devono essere conformi ai principi generali dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;

2 – I tributi, i diritti e le tariffe per i servizi pubblici comunali sono determinati in modo che tutti i cittadini concorrano alle spese in ragione della loro capacità contributiva e secondo criteri di progressività, salvaguardando e privilegiando quanti versino in particolare stato di disagio sociale e/o economico.

3 – Ai regolamenti ed agli atti e provvedimenti di cui al precedente primo comma interessanti la generalità dei cittadini deve essere data adeguata pubblicità.

ART. 82

L'art. 82 è sostituito dal seguente:

ART. 82: "Il controllo sugli organi del Comune è regolato

Dal Capo II del Titolo VI del D.Lgs. 267/2000".

ART. 83

(La deliberazione dello Statuto)

Il comma 3 è soppresso.

Il comma 4 è modificato come segue:

3 – Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, è affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'INTERNO per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.